



Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N°. 6 del 27/03/2017

Oggetto: Approvazione del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

L'anno 2017 il giorno 27 del mese di marzo alle ore 20:15 , nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente.

Presiede la seduta il Sig., Guerzoni Paola

Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. 11 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta nel seguente prospetto:

N.O.	COGNOME E NOME	PRES.
7	DI NARDO MELANIA	P
10	RUBBIANI MARCO	P
5	GARDINI MARCELLO	P
6	BENATTI ALBERTO	G
4	CAMELLINI MATTEO	P
8	BARONI JACOPO	P
2	LINDA LEONI	P
1	GUERZONI PAOLA	P
3	PEDERZINI CHIARA	P
9	TEBASTI DANIELA	P

N.O.	COGNOME E NOME	PRES.
11	VANDELLI VALERIA	P
12	MOSCATTI LUCA	P
13	MAZZACURATI VALENTINA	P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13

Presenti con diritto di voto n°. 12

Partecipa il Segretario Dottoressa Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che è altresì presente l'Assessore esterno Ballista Giovanni;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri per i quali si fa integrale rinvio alla registrazione in atti, depositata all'Ufficio Segreteria e consultabile sul sito del Comune di Campogalliano, nell'apposita sezione dedicata;

Premesso che la normativa prevede la possibilità per l'ente di riscuotere coattivamente le proprie entrate, di qualsiasi natura, alternativamente a mezzo ingiunzione fiscale in base alla disciplina prevista dal R.D. 639/1910 o a mezzo ruolo con la procedura di cui al DPR n. 602/1973;

Considerato che dall'anno 2016 la riscossione coattiva delle entrate dei quattro Comuni appartenenti all'Unione Terre d'Argine, oltre a quelle dell'Unione medesima, viene effettuata a mezzo ingiunzione di pagamento;

Considerata:

- la necessità di disciplinare in maniera organica e uniforme le attività concernenti la gestione dei crediti dell'Ente, di qualsiasi natura, successive alle procedure di pagamento volontario o spontaneo, con particolare riguardo alle attività di recupero del credito dell'ente mediante riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento;
- la necessità di regolare i provvedimenti di dilazione di pagamento prevedendo fino ad un massimo di 72 rate mensili in base all'importo totale da riscuotere al fine di consentire l'assolvimento del pagamento da parte di coloro che, a causa della perdurante crisi economica, si trovano in difficili situazioni economico/finanziarie;

Dato atto che:

- la gestione della riscossione coattiva dell'ente fa capo al Servizio Tributi dell'Unione Terre d'Argine;
- resta comunque in capo al singolo ente potestà regolamentare in materia tributaria e pertanto l'approvazione del Regolamento per la Riscossione Coattiva è di competenza del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che prevede la possibilità per i Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei cittadini e che, per quanto non regolamentato, ne dispone l'applicazione secondo le leggi vigenti;

Visto l'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000 così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, ai sensi del quale il termine per approvare i Regolamenti Comunali relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, disponendone l'applicazione, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto Milleproroghe che stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, per l'esercizio 2017, è differito al 31 marzo 2017;

Dato atto che, a norma dell'art. 13 comma 5 del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data

di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che si rende necessario approvare il regolamento allegato negli stessi tempi degli altri Comuni dell'Unione;

Presa visione del Regolamento per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A)

Visto il parere favorevole reso dal Revisore unico ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D. L. 10 ottobre 2012 n. 174 (allegato B);

Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica;
- del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile;

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge; presenti votanti: 12,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

- 1) **Di approvare** il Regolamento per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);
- 2) **Di dare atto** dell'entrata in vigore del Regolamento per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali dal 1° gennaio 2017.

La presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011 e dell'art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997.

Successivamente, considerata l'urgenza già descritta in premessa e le relative motivazioni che qui si devono intendere integralmente richiamate,

A seguito di apposita votazione, espressa in forma palese, conclusasi a voti unanimi e favorevoli;

Ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DICHIA LA PRESENTE DELIBERAZIONE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.**

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Il sottoscritto LUCA PADERNI, Responsabile del Servizio Servizi Finanziari, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Note:

Campogalliano, 24/03/2017

Il Responsabile del Settore

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla proposta n° 12 del 22/03/2017.

ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note:

Il ragioniere capo

ANTONIO CASTELLI



Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N°. 6 del 27/03/2017

Oggetto: Approvazione del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

L'anno 2017 il giorno 27 del mese di marzo alle ore 20:15 , nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente.

Presiede la seduta il Sig., Guerzoni Paola

Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. 11 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta nel seguente prospetto:

N.O.	COGNOME E NOME	PRES.
7	DI NARDO MELANIA	P
10	RUBBIANI MARCO	P
5	GARDINI MARCELLO	P
6	BENATTI ALBERTO	G
4	CAMELLINI MATTEO	P
8	BARONI JACOPO	P
2	LINDA LEONI	P
1	GUERZONI PAOLA	P
3	PEDERZINI CHIARA	P
9	TEBASTI DANIELA	P

N.O.	COGNOME E NOME	PRES.
11	VANDELLI VALERIA	P
12	MOSCATTI LUCA	P
13	MAZZACURATI VALENTINA	P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13

Presenti con diritto di voto n°. 12

Partecipa il Segretario Dottoressa Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che è altresì presente l'Assessore esterno Ballista Giovanni;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri per i quali si fa integrale rinvio alla registrazione in atti, depositata all'Ufficio Segreteria e consultabile sul sito del Comune di Campogalliano, nell'apposita sezione dedicata;

Premesso che la normativa prevede la possibilità per l'ente di riscuotere coattivamente le proprie entrate, di qualsiasi natura, alternativamente a mezzo ingiunzione fiscale in base alla disciplina prevista dal R.D. 639/1910 o a mezzo ruolo con la procedura di cui al DPR n. 602/1973;

Considerato che dall'anno 2016 la riscossione coattiva delle entrate dei quattro Comuni appartenenti all'Unione Terre d'Argine, oltre a quelle dell'Unione medesima, viene effettuata a mezzo ingiunzione di pagamento;

Considerata:

- la necessità di disciplinare in maniera organica e uniforme le attività concernenti la gestione dei crediti dell'Ente, di qualsiasi natura, successive alle procedure di pagamento volontario o spontaneo, con particolare riguardo alle attività di recupero del credito dell'ente mediante riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento;
- la necessità di regolare i provvedimenti di dilazione di pagamento prevedendo fino ad un massimo di 72 rate mensili in base all'importo totale da riscuotere al fine di consentire l'assolvimento del pagamento da parte di coloro che, a causa della perdurante crisi economica, si trovano in difficili situazioni economico/finanziarie;

Dato atto che:

- la gestione della riscossione coattiva dell'ente fa capo al Servizio Tributi dell'Unione Terre d'Argine;
- resta comunque in capo al singolo ente potestà regolamentare in materia tributaria e pertanto l'approvazione del Regolamento per la Riscossione Coattiva è di competenza del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che prevede la possibilità per i Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei cittadini e che, per quanto non regolamentato, ne dispone l'applicazione secondo le leggi vigenti;

Visto l'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000 così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, ai sensi del quale il termine per approvare i Regolamenti Comunali relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, disponendone l'applicazione, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto Milleproroghe che stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, per l'esercizio 2017, è differito al 31 marzo 2017;

Dato atto che, a norma dell'art. 13 comma 5 del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data

di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che si rende necessario approvare il regolamento allegato negli stessi tempi degli altri Comuni dell'Unione;

Presa visione del Regolamento per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A)

Visto il parere favorevole reso dal Revisore unico ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D. L. 10 ottobre 2012 n. 174 (allegato B);

Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica;
- del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile;

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge; presenti votanti: 12,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

- 1) **Di approvare** il Regolamento per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);
- 2) **Di dare atto** dell'entrata in vigore del Regolamento per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali dal 1° gennaio 2017.

La presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011 e dell'art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997.

Successivamente, considerata l'urgenza già descritta in premessa e le relative motivazioni che qui si devono intendere integralmente richiamate,

A seguito di apposita votazione, espressa in forma palese, conclusasi a voti unanimi e favorevoli;

Ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DICHARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.**

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Il sottoscritto LUCA PADERNI, Responsabile del Servizio Servizi Finanziari, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Note:

Campogalliano, 24/03/2017

Il Responsabile del Settore

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla proposta n° 12 del 22/03/2017.

ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note:

Il ragioniere capo

ANTONIO CASTELLI

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

GUERZONI PAOLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 10/04/2017 al 25/04/2017

Addi _____

N°. _____ Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

-è stata affissa a questo Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-è divenuta esecutiva il 27/03/2017:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

allegato A)

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° del

INDICE

art. 1 - Oggetto

art. 2 – Atti propedeutici alla riscossione coattiva

art. 3 – Ingunzione di pagamento

art. 4 – Azioni cautelari ed esecutive

art. 5 – Dilazione di pagamento

art. 6 – Norme finali

art. 7 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali, di qualsiasi natura, successive alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo alle attività di recupero del credito comunale mediante riscossione coattiva.
- 2) La riscossione coattiva può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 ovvero a mezzo ruolo coattivo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.
- 3) La riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento.
- 4) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Atti propedeutici alla riscossione coattiva

- 1) Per le entrate tributarie l'ingiunzione deve essere preceduta, di norma, dalla notifica dell'atto impositivo (avviso di accertamento), che, divenuto definitivo, costituisce titolo propedeutico idoneo alla riscossione coattiva.
- 2) Per tutte le altre entrate del Comune, di diritto pubblico e privato, l'ingiunzione deve essere preceduta, di norma, da un'intimazione di pagamento notificata con raccomandata A/R ai sensi dell'art. 1219 del Codice Civile.

Art. 3- Ingiunzione di pagamento

- 1) Scaduto il termine previsto per il pagamento dell'atto di sollecito/intimazione di cui al precedente articolo 2, ovvero scaduto il termine per il pagamento degli atti di accertamento relativi ai tributi comunali, il Responsabile del credito comunale fornisce al Responsabile della riscossione coattiva i dati relativi alle posizioni debitorie in stato di morosità affinché lo stesso proceda all'attivazione della riscossione coattiva.
- 2) Il Responsabile della riscossione coattiva notifica apposito atto di ingiunzione di pagamento, il quale è sottoscritto dallo stesso Responsabile, anche con le modalità previste dall'articolo 1, comma 87 della legge n. 549 del 1995 o dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993.
- 3) Con l'ingiunzione di pagamento vengono chiesti al debitore, oltre al pagamento degli importi di cui all'atto di sollecito/intimazione o all'atto di accertamento relativo ai tributi comunali, anche gli interessi calcolati al tasso legale, il rimborso di una quota delle spese amministrative sostenute dall'Amministrazione quantificate in misura pari al 2 per cento dell'importo dovuto dal contribuente oltre alle spese di notifica dell'ingiunzione da definire con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
- 4) Con la medesima ingiunzione di pagamento potrà essere chiesto il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore, indipendentemente dalla natura dei crediti.
- 5) L'ingiunzione di pagamento è atto interruttivo della prescrizione.
- 6) Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per crediti da recuperare di importo inferiore ad euro 20,00 intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in future ingiunzioni fiscali, salva prescrizione.

Art. 4 - Azioni cautelari ed esecutive

- 1) In caso di mancato pagamento dell'ingiunzione di pagamento, il Responsabile della riscossione coattiva adotta tempestivamente le azioni cautelari/esecutive previste dalla normativa.
- 2) Nei limiti imposti dalla legge, le azioni esecutive sono intraprese dal Responsabile della riscossione coattiva, salvo quelle demandate per legge espressamente all'Ufficiale della Riscossione.
- 3) Le spese inerenti l'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore nella misura prevista dalla tabella allegata al decreto ministeriale 21 novembre 2000.
- 4) In caso di attivazione delle procedure cautelari e esecutive è applicata una mora pari agli interessi legali vigenti maggiorati di due punti percentuali.

Art. 5 – Dilazione di pagamento

- 1) Il Responsabile della Riscossione Coattiva su richiesta dell'interessato, concede, tramite apposito provvedimento, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue, secondo il seguente schema:
 - fino a € 50,00 nessuna rateizzazione
 - da € 50,01 a € 100,00 fino a 2 rate mensili
 - da € 100,01 a € 200,00 fino a 3 rate mensili
 - da € 200,01 a € 500,00 fino a 6 rate mensili
 - da € 500,01 a € 1.000,00 fino a 12 rate mensili
 - da € 1.000,01 a € 2.500,00 fino a 18 rate mensili
 - da € 2.500,01 a € 5.000,00 fino a 24 rate mensili
 - da € 5.000,01 a € 10.000,00 fino a 30 rate mensili
 - da € 10.000,01 a € 15.000,00 fino a 36 rate mensili
 - da € 15.000,01 a € 20.000,00 fino a 42 rate mensili
 - da € 20.000,01 a € 30.000,00 fino a 48 rate mensili
 - da € 30.000,01 a € 40.000,00 fino a 54 rate mensili
 - da € 40.000,01 a € 50.000,00 fino a 60 rate mensili

- da € 50.000,01 a € 60.000,00 fino a 66 rate mensili
 - oltre 60.000 € fino a 72 rate mensili.
- 2) L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
 - 3) La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata.
 - 4) Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
 - 5) Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione.
 - 6) Nel caso in cui al medesimo contribuente o ai componenti dello stesso nucleo familiare siano contestualmente notificate più ingiunzioni di pagamento relative a debiti diversi ai fini della determinazione del numero massimo di rate concedibili si tiene conto dell'ammontare complessivo delle ingiunzioni notificate.
 - 7) In casi particolari ed eccezionali, qualora sussistano elementi meritevoli di tutela, la Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Servizio cui fa capo l'entrata da recuperare, può disporre il pagamento del debito in un numero di rate superiore a quello stabilito dal precedente comma 1, fermo restando il limite massimo di 72 rate mensili.

Art. 6 - Norme finali

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 2) E' fatta salva l'applicazione della normativa vigente in materia di riscossione coattiva a mezzo ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/73 per i procedimenti in corso alla data di approvazione del presente regolamento.

Art. 7 - Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017.